

# TI\_GERICHTE 17.2008.82 vom 13. Oktober 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-10-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2008.82](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2008.82)

FR: TI\_GERICHTE 17.2008.82 du 13 octobre 2009

IT: TI\_GERICHTE 17.2008.82 del 13 ottobre 2009

## Regeste

Presupposti del reato di aggressione; nozione di atto di violenza unilaterale. Differenze con la rissa. Proscioglimento e rinvio degli atti ad un nuovo giudice per statuire sull'imputazione subordinata di lesioni semplici

## Erwägungen

### E. 1

Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP), ritenuto che l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Va, a questo proposito, precisato che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid.

### E. 3

pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporre una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278). 2. Nel suo allegato ricorsuale, il ricorrente rimprovera al giudice della Pretura penale di avere arbitrariamente accertato i fatti. 2.1. I fatti accertati dal giudice di prime cure sono i seguenti. 2.1.1. La sera del 12 aprile 2008, RI 1 si trovava, con il fratello, nell'esercizio pubblico (strutturato su due piani) quando, attorno alla mezzanotte, vi giunsero PC 1 e \_\_\_\_\_. Quest'ultima, sino a poco tempo prima, aveva intrattenuto una relazione sentimentale con l'accusato e questi teneva ancora a lei. Quando \_\_\_\_\_, il fratello dell'imputato, incontrò la coppia nel corridoio del piano sotterraneo annesso all'area non fumatori " si è realizzata una prima colluttazione che è in seguito degenerata ed ha provocato l'intervento della sicurezza la quale ha convogliato i partecipanti verso l'esterno del locale, nella zona pedonale del centro della capitale e, per finire, su piazza Indipendenza " dove la coppia si rifugiò in un taxi (che si trovava in loco perché chiamato da altre persone) con cui raggiunse il pronto soccorso dell'ospedale cittadino dove PC 1 ricevette le cure necessarie. 2.1.2. Procedendo ad accertare come si svolsero i fatti all'interno dell'esercizio pubblico, il giudice di prime cure ha, dapprima, ricordato che

\_\_\_\_\_, sentito al dibattimento come teste, ha dichiarato che il fratello, non soltanto non ha avuto “nulla a che vedere con il tafferuglio che si è scatenato quella sera” ma nemmeno si avvicinò alla vittima e non venne alle mani con nessuno: fu solo lui a litigare con la parte civile. Continuando, il primo giudice ha ricordato che RI 1 ha, da parte sua, dichiarato di essere, quella sera, sempre stato tranquillissimo, di non avere nemmeno toccato la parte civile e di essere sempre rimasto con la ragazza. Ciò rilevato, il primo giudice ha sottolineato come le dichiarazioni dei fratelli siano smentite dalla deposizione (peraltro definita lineare e assolutamente disinteressata) di \_\_\_\_\_, addetto alla sicurezza del locale notturno, che ha dichiarato di essere intervenuto e di avere visto che “c’era il ragazzo sulla scala, la ragazza, l’accusato e il fratello (che) si insultavano e si spingevano tutti, sia i due fratelli che la parte civile (...) quando sono arrivato c’erano spintoni vicendevoli tra l’accusato ed PC 1. \_\_\_\_\_ era in mezzo e li divideva, erano molto vicini; tutti e tre erano in contatto fisico. Si spingevano tutti e tre vicendevolmente e si insultavano”. Sempre l’addetto alla sicurezza – continua il primo giudice – ha, poi, ricordato che anche all’esterno del locale “il litigio è continuato”, che “l’accusato era presente anche in questa occasione” e che, poi, “si è avvicinato al taxi...con la testa vicinissimo al veicolo; c’era la porta aperta del taxista e l’accusato era lì a gridare. Lì ci sono stati ancora spintoni e contatto fisico tra l’accusato e la parte civile” (sentenza consid. 5 pag. 4 e 5). Continuando, il primo giudice ha ricordato che la deposizione dell’addetto alla sicurezza è, su questo punto, confortata nelle sue grandi linee da quella del taxista. Entrambe queste dichiarazioni – conclude il primo giudice – minano “irrimediabilmente la credibilità delle versioni dei fatti addotte dai fratelli”. Dopo avere sottolineato come l’addetto alla sicurezza e il taxista siano “apparsi in aula come professionisti che hanno raccontato i fatti di causa in maniera assolutamente credibile” (sentenza consid.

### **E. 3.1**

Il primo giudice ha considerato dato il reato di aggressione poiché “si deve ritenere che la PC è giunta nel locale pubblico per puro caso e che, quando era in procinto di andarsene, dopo essere stata messa in guardia dall’amica \_\_\_\_\_ (che conosceva bene i fratelli) è stata ingiustamente aggredita, senza che la stessa abbia – prima – effettuato nessuna provocazione”. Rispondendo alle contestazioni della difesa, il primo giudice ha ricordato che per consumare il reato di cui all’art. 134 CP non è necessario essere il provocatore dell’aggressione ma è sufficiente prendervi parte quando questa ha già preso il via. Inoltre, il primo giudice ha rilevato che “l’istruttoria di causa non ha dimostrato nulla in merito ad un’esagerata aggressività della PC al momento in cui l’aggressione ha avuto inizio” ed ha precisato che il fatto che la PC si sia difesa o si sia “agitata anch’essa” durante la lite non esclude l’applicazione dell’art. 134 CP (sentenza consid. 10 pag. 7-8).

### **E. 3.2**

In sintesi, il ricorrente sostiene che non può essere dato in concreto il reato di aggressione a causa del comportamento di PC 1 che, come dichiarato dal teste \_\_\_\_\_, sulle scale spintonava e “inzigava”, cioè provocava i due fratelli (ricorso pag. 6 e 7). 3.3.a) Giusta l’art. 134 CP, chiunque prende parte ad un’aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Questa norma – entrata in vigore il 1.1.1990 – è stata introdotta per colmare la lacuna conseguente all’inapplicabilità dell’art 133 CP ai casi in cui nella lite vi è soltanto una parte attiva, nel senso che l’altra o subisce passivamente o si limita ad una reazione di carattere difensivo, senza un vero e

proprio scambio di colpi (Aebersold, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 134 CP). Il reato di aggressione – che è un delitto di messa in pericolo astratta (Aebersold, op. cit., n. 1 ad art. 134 CP) – si realizza quando almeno due persone (Corboz, op. cit., n. 3 ad art. 134 CP) attaccano con violenza una o più persone (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 134 CP) che rimangono passive. L'aggressione si distingue, così dalla rissa nel senso che si tratta di un atto di violenza unilaterale (Trechsel, Kurzkomentar, n. 1 e 2 ad art. 134 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 2 ad art. 134 CP; Aebersold, Basler Kommentar, ad art. 134 n. 6). L'aggressione può, anche, svilupparsi direttamente da una rissa quando, dopo uno scambio reciproco di violenze, gli aggressori continuano ad infierire sulla vittima ormai inerme (Stratenwerth/ Wohlers, op. cit., n. 2 ad art. 134 CP; Aebersold, op. cit., n. 5 ad art. 134 CP; DTF 118 IV 227). La morte o il ferimento della persona attaccata (o di una delle persone attaccate) è condizione oggettiva di punibilità (Trechsel, op. cit., n.3 e 4 ad art.134 CP) che non è data quando la morte o le lesioni si producono nella persona di un aggressore (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 1 e 4 ad art. 134 CP; Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 134 CP). La giurisprudenza ha precisato (in relazione al reato di rissa che ha la stessa condizione oggettiva di punibilità) che non è necessario che essa si realizzi durante la rissa ma è sufficiente che la lesione o la morte sia causata da violenze risultanti dall'animo bellicoso acceso dalla rissa terminata poco prima e dall'eccitazione cui essa ha dato origine (DTF 104 IV 246). Come visto, perché ci sia aggressione è necessario che gli aggressori siano almeno due. Ma perché questa condizione sia realizzata, è sufficiente che una persona si unisca all'aggressione iniziata da un'altra (Aebersold, op. cit., n. 5 ad art. 134 CP). Perché l'art. 134 sia realizzato è sufficiente che l'autore abbia partecipato – anche solo psicologicamente o verbalmente (Stratenwerth/Jenny, op. cit., n. 40 ad § 4; Trechsel, op. cit., n. 2 ad art. 134 CP; Aebersold, op. cit., n. 7 ad art. 134 CP) – all'aggressione. Irrilevante è, invece, la sua responsabilità in relazione alla morte o alla lesione poiché non è il risultato di cui risponde l'autore: il risultato è soltanto la dimostrazione della pericolosità che giustifica il perseguimento penale dell'aggressione (RJN 1998, p. 135). Il partecipante è punibile anche se ha lasciato l'aggressione prima che sopraggiungessero le lesioni o la morte, a condizione che il confronto avesse avuto, già al momento della sua partenza, caratteristiche tali da renderlo pericoloso (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 133 CP; Trechsel, op. cit., n. 7 ad art. 133 CP; Aebersold, op. cit., n. 16 ad art. 133 CP e n. 9 ad art. 134 CP; Stratenwerth/Jenny, op. cit., n. 31 e 42 ad § 4; DTF 106 IV 246). Non integra, invece, il reato di aggressione colui che vi partecipa soltanto dopo che l'ultima lesione si è realizzata (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 133 CP; Aebersold, op. cit., n. 15 ad art. 133 CP e n. 9 ad art. 134 CP; Stratenwerth/Jenny, op. cit., n. 31 e 42 ad § 4). Dal profilo soggettivo, è richiesta l'intenzione. Questa deve portare solo sulla partecipazione ad un'aggressione. Non è, invece, richiesto che l'intenzione degli autori si riferisca alla morte o alle lesioni provocate (Trechsel, op. cit. n. -3 e 4 ad art. 134 CP; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 3 ad art. 134 CP; Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 134 CP; cfr. DTF 118 IV 227: ove l'intenzione di un partecipante a una rissa o a un'aggressione sia diretta all'uccisione o a lesioni personali, egli dev'essere condannato non solo ai sensi degli art. 133 o 134 CP ma altresì in virtù degli art. 111 e seg. o 122 e seg. CP). b) Perché si possa parlare di attacco unilaterale – e, quindi, di aggressione – è necessario che la o le persone aggredite non abbiano avuto, al momento dell'attacco, un atteggiamento aggressivo. In altri termini, occorre che l'inizio del confronto sia dipeso dal caso o, comunque, dalla sola volontà degli aggressori (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 134 CP). La persona aggredita deve rimanere passiva o, al massimo, deve cercare di proteggersi in modo difensivo, ad esempio, mettendo le mani davanti al viso o respingendo

l'aggressore (Aebersold, op. cit., n. 6 ad art. 134 CP; Stratenwerth/Jenny, BT I, n. 37 ad § 4; cfr. anche Kassationshoh ZH 31.10.05 N. AC 050028; RJN 1998 p. 135). Il TF ha recentemente avuto modo di precisare che vi è aggressione (o vie di fatto, lesioni corporali o omicidio) soltanto quando una persona, coinvolta in un diverbio, ha un'attitudine puramente passiva, non sferra alcun colpo ma cerca unicamente di difendersi senza in alcun modo utilizzare la violenza né lasciarsi andare a vie di fatto. Vi è, per contro, rissa quando ogni parte partecipa attivamente al diverbio quand'anche unicamente allo scopo di difendere se stesso o un terzo o al fine di separare i contendenti (DTF 131 IV 152; 106 IV 246; 94 IV 105; 70 IV 126 secondo cui il partecipante che interviene per pura difesa e che, per il suo comportamento, non provoca né alimenta in alcun modo il diverbio, beneficia dell'impunità prevista dall'art. 133 cpv. 2 CP).

### **E. 3.4**

In concreto, se è vero che, come accertato senza arbitrio dal primo giudice, PC 1 non ha avuto alcun ruolo nello scatenarsi del litigio, è anche vero che, così come risulta in modo evidente dalla testimonianza di \_\_\_\_\_ – ripresa in sentenza – sulle scale “ si spingevano tutti e tre vicendevolmente e si insultavano”, in particolare “ c'erano spintoni vicendevoli fra l'accusato ed PC 1 ” e “ si insultavano e si spingevano tutti, sia i due fratelli che la parte civile ”. Questi spintoni vicendevoli continuarono, poi, all'esterno, ritenuto come sempre il teste \_\_\_\_\_ ha dichiarato che, accanto al taxi, vi furono “ ancora spintoni e contatto fisico tra l'accusato e la parte civile ” (sentenza consid. 5 pag. 4 e 5). Su questo punto, non può essere dimenticata la dichiarazione fatta dal teste \_\_\_\_\_ al dibattimento secondo cui “è difficile dire chi era la parte attiva; comunque PC 1 inzigava” (cfr. verb. dib. pag. 6; sentenza consid. 10 pag. 8). Emerge con evidenza dalle dichiarazioni del teste \_\_\_\_\_ che PC 1 non è stato la vittima attaccata che si limita a difendersi senza assumere un ruolo attivo nella lite: al contrario, egli, non solo ha risposto agli insulti con altri insulti e agli spintoni con altri spintoni, ma ha pure provocato gli assalitori “inzigandoli”. Significativo è, a questo proposito, che il teste \_\_\_\_\_ – persona abituata, proprio per professione, a gestire e valutare episodi di questo tipo e ritenuto dal primo giudice “ un professionista che ha raccontato i fatti in maniera assolutamente credibile ” (sentenza consid.

### **E. 8**

pag. 6) – non ha saputo indicare chi fosse la parte (più) attiva nella lite. Infatti, interrogato al proposito, egli si è limitato a precisare, dopo avere appunto rilevato di non potere “ dire chi era la parte attiva ”, che “ comunque, PC 1 inzigava ”. Questo “comunque PC 1 inzigava” dopo il “ è difficile dire chi era la parte attiva” (verb. dib. pag. 6) non può non essere inteso se non come l'affermazione che, nella situazione concreta, non vi era una vittima passiva che tentava di difendersi o si difendeva da un attacco ma che si era confrontati con un litigio in cui tutti facevano la loro parte. In queste circostanze, non si può, quindi, concludere – pur tenendo conto che non è semplice, in simili condizioni, tracciare il confine fra la semplice difesa e l'atteggiamento offensivo – che PC 1 si sia limitato a difendersi, senza assumere un atteggiamento attivo. Pertanto, in applicazione dei principi sviluppati dal TF, in particolare, in DTF 131 IV 152 e 106 IV 246, la condanna di RI 1 per aggressione va annullata e, di conseguenza, va annullata la pena inflittagli per tale reato. In considerazione dell'imputazione subordinata per il reato di lesioni semplici formulata al dibattimento dal procuratore pubblico – imputazione su cui il primo giudice non si è espresso vista la conferma dell'imputazione principale (sentenza 11 pag. 8) – gli atti vanno rinviati ad un

nuovo giudice della pretura penale per un nuovo giudizio. 4. Visto l'esito del ricorso, gli oneri processuali vanno caricati allo Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che verserà fr. 1'000 a RI 1 per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e RI 1 è prosciolto dall'imputazione di aggressione. 2. Gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della pretura penale per il giudizio sull'imputazione di lesioni semplici presentata dal PP al dibattimento. 3. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'000.- b) spese complessive fr. 200.- fr. 1'200.- sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 1'000.-- per ripetibili. 4. Intimazione a: P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di cassazione e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.